

**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

N° 27 del 30/07/2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI MALEGNO

L'anno 2018, addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
BAFFELLI PIETRO	Consigliere	X	
BELLESI ROBERTO	Consigliere	X	
SIMONETTI DAYANA	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
LO BRACCO FEDERICO	Consigliere		X
DOMENIGHINI PATRIZIA	Consigliere		X
GAZZOLI GIAN MARIO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARIANO	Consigliere		X

Presenti : 8    Assenti: 3

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI MALEGNO**

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ribadendo che "Malegno è uno dei paesi del territorio che ha forte il senso dell'impegno volontario. Ci sembra corretto istituire il registro dei volontari, che possa rendere più ordinato e corretto il lavoro delle tante persone che si impegnano nel nostro territorio".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che il Comune di Malegno intende regolamentare l'attività di volontariato;

RITENUTO al tal fine indispensabile dotarsi di apposito registro;

VALUTATA quindi la necessità di procedere ad approvare un apposito regolamento;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, de D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno ed astenuti 1 (Gazzoli Gian Mario), espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. di approvare il regolamento del registro dei volontari del Comune di Malegno che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

Quindi

CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno ed astenuti 1 (Gazzoli Gian Mario), espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

Regolamento  
del  
Registro dei Volontari

DEL COMUNE DI MALEGNO

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Malegno.

### **Articolo 2 – Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

### **Articolo 3 – Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

### **Articolo 4 – Registro dei Volontari**

3. E' istituito il Registro dei Volontari.
4. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con il Comune in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
5. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro tre giorni dalla presentazione.
6. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
7. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

### **Articolo 5 – Bando**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro tre giorni dalla presentazione.
4. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, in caso di esito positivo, si dispone l'iscrizione nel Registro. Solo in caso di esito negativo, si comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

### **Articolo 6 – Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
  - a. essere maggiorenne;
  - b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

#### **Articolo 7 – Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli di proprietà del Comune nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

#### **Articolo 8 – Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili<sup>1</sup>.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

---

<sup>1</sup> Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.

**Il Presidente**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 31/07/2018 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 31/07/2018

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesata deliberazione diverrà esecutiva il 30/07/2018 ( *decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione* )

*[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000*

Lì, 31/07/2018

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 31/07/2018



**Il Segretario Comunale**  
Dott. Fabrizio Andrea Orizio